

Basta questo particolare per rilevare con quanta parzialità, e con quale mentalità si agisca al Ministero dell'economia nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Barbiellini-Amidei, al ministro dell'economia nazionale, « per sapere se non ritiene necessario integrare i provvedimenti per lo sviluppo edilizio contemplati dal Regio decreto 8 marzo 1923, n. 695, con provvedimenti autorizzanti gli espropri di terreni qualora i proprietari degli stessi dimostrassero di impedire i benefici sociali previsti e favoriti dalla legge ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BANELLI, sottosegretario di Stato per l'economia nazionale. La interrogazione dell'onorevole Barbiellini-Amidei prospetta un problema di grave importanza sociale, sul quale il Governo non manca di rivolgere la sua attenzione.

Però è da tener presente che ad agevolare lo sviluppo edilizio non sono rivolte soltanto le disposizioni del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 695, ricordate dall'onorevole Barbiellini, ma anche altre di varia indole che sono contenute principalmente nel Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, il quale riunisce il testo unico per le case popolari e per l'industria edilizia. Ivi, fra l'altro è già attribuita ai comuni la facoltà di chiedere l'esproprio dei terreni ed immobili, in genere, ed in ispecie di quelli occorrenti per la costruzione di case popolari ed economiche, ossia del tipo di abitazione che risponde alle più diffuse necessità sociali; ed anzi è talora fatto loro addirittura l'obbligo di rendersi iniziatori delle pratiche di esproprio per agevolare la soluzione del problema edilizio (articolo 18).

Il dare uno sviluppo ulteriore a queste disposizioni, specialmente nei sensi proposti dall'onorevole interrogante, ove non intervengano motivi veramente eccezionali, sarebbe eccessivo; ad ogni modo la questione, così importante che da lui è stata sollevata, sarà presa in considerazione per la eventuale adozione di quei provvedimenti che in tali casi eccezionali possano apparire consigliabili nell'interesse sociale.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbiellini-Amidei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBIELLINI-AMIDEI. Quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale è verissimo in quanto si riferisce al testo della legge.

Vi è una sola eccezione: la legge bisogna applicarla.

Quando i comuni sono autorizzati ad avanzare proposte di esproprio per i terreni limitrofi alle loro circoscrizioni — e il Regio decreto 8 marzo 1923 considera indistintamente tutti i comuni superiori a 10 mila abitanti — trovano quasi sempre un ostacolo alla omologazione dell'esproprio da parte delle prefetture. E allora è successo e succede ancora precisamente questo fatto che il decreto 8 marzo 1923, n. 695, che esonerava le nuove costruzioni per dare incremento all'edilizia, per risolvere il problema della mancanza di locali per abitazioni, è andato completamente a beneficio dei proprietari di terreni, e quindi coloro che hanno capito la posizione privilegiata e delicata che venivano ad assumere questi terreni ne hanno fatto subito incetta, di modo che i comuni inferiori di 10 mila abitanti si sono visti bloccati. Così venne imposto l'esonero, i cui benefici vanno a favore di tutti coloro che hanno speculato.

Il Ministero dell'economia nazionale deve intervenire in modo sollecito, rendendo applicabili i benefici di questi decreti onde non avvenga come oggi che invece di avere uno sviluppo edilizio si favoriscono gli speculatori che questo sviluppo danneggiano. Occorre rendere esecutivi questi due provvedimenti in modo che siano concatenati e conglobati nella loro applicazione.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno; (189)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico e danneggiati per le operazioni di guerra, nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dei notari; (*Approvato dal Senato*) (298)

Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi; (*Approvato dal Senato*) (309)